CREAZIONE PRESSO L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE - VERONA - DI UNA SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 4

I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali. Sugli stessi sono dovuti alla Sezione dai mutuatari i diritti di commissione e le provvigioni a norma delle leggi in vigore per l'esercizio del credito fondiario. E' applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.

Versione in vigore dal 4 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Verona - di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'
Estremi	Legge 6 marzo 1950, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/creazione-presso-l-istituto-di-credito-fondiario-delle-venezie-verona/art-4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it